

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza, un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e s.m.i., con cui, in attuazione della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i citati dati di circolazione e di proprietà, nell’ambito di misure di razionalizzazione dei procedimenti di registrazione della proprietà dei veicoli nel PRA, di competenza dell’ACI, e di immatricolazione degli stessi, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; visto l’Accordo Quadro di collaborazione istituzionale tra l’Automobile Club d’Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, per la realizzazione di iniziative congiunte ai fini dell’attuazione delle previsioni di cui al citato decreto legislativo n.98/2017; visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, anche con riferimento al flusso delle informazioni da registrare presso gli archivi del PRA e della Motorizzazione Civile ai fini dell’iscrizione e della trascrizione dei veicoli; preso atto che non risulta, allo stato, emanato il decreto interministeriale concernente la tariffa unica, nonché il Regolamento di armonizzazione tra il decreto legislativo n. 98/2017 ed il DPR n. 358/2000, previsti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 5 del predetto decreto legislativo; considerata la necessità di prevedere, nelle more della definizione di adeguate modifiche ordinamentali, una cabina di regia permanente che assicuri il costante presidio delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 98/2017, in considerazione della loro rilevanza strategica per l’attuazione delle finalità statutarie dell’ACI; ritenuto a tal fine di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di Organizzazione, un’apposita Unità di Progetto interna all’Ente, avente carattere temporaneo e durata comunque non superiore a tre anni, denominata “Unità Progettuale per l’Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti”, con il compito di seguire sotto il profilo tecnico, procedurale e normativo i processi amministrativi del PRA e l’iter degli ulteriori decreti attuativi, coordinando le strutture dell’Ente, centrali e periferiche, che a vario titolo sono coinvolte negli adempimenti necessari per dare attuazione alle previsioni in materia di documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo; considerato che tale funzione progettuale si inquadra tra le funzioni dirigenziali previste dall’art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., e che, per la sua rilevanza, complessità e per l’impegno

richiesto, la stessa è da considerarsi equivalente ad un incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale; tenuto conto che l'individuazione del Responsabile della citata Unità di Progetto, con funzioni equivalenti ad un incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del vigente Regolamento di Organizzazione; tenuto conto, altresì, che detta individuazione non comporta modifiche dell'attuale dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia né oneri aggiuntivi per l'Ente, e trova copertura, per gli aspetti retributivi, nel fondo della dirigenza di seconda fascia; ritenuto, al fine di assicurare l'invarianza di oneri, di rendere indisponibili, per tutta la vigenza della citata Unità Progettuale, due posti funzione di Dirigente di seconda fascia; su proposta del Segretario Generale; **autorizza** l'istituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del vigente Regolamento di Organizzazione, di un'Unità di Progetto, avente carattere temporaneo e durata comunque non superiore a tre anni, denominata "Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti", con il compito di seguire sotto il profilo tecnico, procedurale e normativo i processi amministrativi del PRA e l'iter degli ulteriori decreti attuativi, assicurando il coordinamento delle strutture dell'Ente, centrali e periferiche, che a vario titolo sono coinvolte negli adempimenti necessari per dare attuazione alle previsioni in materia di documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo; **conferisce** mandato alla Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali ai fini della predisposizione, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione, della procedura di avviso di interesse finalizzata all'individuazione del Responsabile della predetta Unità Progettuale, con funzioni equivalenti ad un incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale; **conferisce** altresì mandato al Segretario Generale ai fini dell'individuazione, entro la data di pubblicazione del citato avviso di interesse, dei posti funzione di Dirigente di seconda fascia da rendere indisponibili per tutta la vigenza dell'Unità Progettuale in parola. Il Responsabile della stessa Unità Progettuale, al fine di assicurare il raccordo tra le finalità e gli obiettivi del progetto e l'ordinaria funzionalità del PRA, si avvarrà della collaborazione del personale incardinato nel Servizio Gestione PRA".